



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

D. R. n. 4421

IL RETTORE

- VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341 recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari ";
- VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e ss.mm.ii.;
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, emanato con D.R. n. 657 del 4 luglio 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 12.07.2011, n. 160, modificato con D.R. n. 305 del 07.03.2023 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 23.03.2023 n. 70, in particolare l'art. 4, comma 1, lettera j);
- VISTO il Regolamento Didattico d'Ateneo emanato con D.R. n. 609 del 28 luglio 2017 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'art. 8, comma 1;
- VISTA la nota prot. n. 2750 del 01.10.2026 a firma della Direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, con la quale la medesima ha trasmesso la proposta presentata, su iniziativa della Prof.ssa Marianna Mauro, Ordinario per il S.S.D. ECON-06/A Economia aziendale, presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, Referente per il Corso di Laurea Magistrale Internazionale in lingua inglese LM-77 – Healthcare Management, inerente al Regolamento di didattico del predetto Corso di Laurea, approvata, all'unanimità, nella seduta del Consiglio del sopra indicato Dipartimento n. 16/2026 del 30 settembre 2026 punto 8.4;
- VISTA la comunicazione a mezzo posta elettronica pervenuta in data 01.10.2026 da parte della citata Prof.ssa Mauro con la quale la medesima, considerata la recente attivazione del suindicato Corso di Studi e le numerose richieste degli studenti in merito alle modalità di accertamento della conoscenza della lingua inglese, ha manifestato la possibilità di valutare l'adozione di un Decreto Rettorale in urgenza, così da rendere immediatamente efficaci le disposizioni previste e consentire di procedere tempestivamente con la verifica dei requisiti e il perfezionamento delle immatricolazioni;
- RAVVISATA pertanto, la necessità e l'urgenza di procedere in tempi brevi alla pubblicazione



Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro

del già menzionato Regolamento;

TENUTO CONTO tuttavia, che allo stato non è calendarizzata una seduta del Senato Accademico in tempi utili per la deliberazione in merito;

DECRETA

Per le motivazioni espresse nel preambolo

Art. 1

È emanato il Regolamento di didattico del Corso di Laurea Magistrale in Healthcare Management LM-77 come riportato nel testo allegato al presente decreto per costituirne parte integrante.

Art.2

Il Regolamento di didattico del Corso di Laurea Magistrale in Healthcare Management LM-77 entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo.

Art.3

Il Regolamento di didattico del Corso di Laurea Magistrale in Healthcare Management LM-77 è emanato, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, non essendosi concluso il relativo iter con l'approvazione da parte del Senato Accademico

Art. 4

Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica del Senato Accademico nella prima seduta utile.

Ai sensi della normativa vigente, il presente decreto è sottratto al controllo di legittimità e sarà acquisito al Registro della raccolta interna dell'Ateneo.

Catanzaro, li

11 6 OTT. 2026

Il Rettore
Prof. Giovanni Cuda

Università degli Studi *Magna Græcia* di Catanzaro

Corso di laurea magistrale in Healthcare Management

Classe LM-77

REGOLAMENTO DIDATTICO

Abbreviazioni utilizzate nel presente Regolamento didattico

Regolamento didattico del Corso di laurea magistrale in Healthcare Management

Università *Magna Græcia* di Catanzaro: Università o Ateneo.

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina le attività didattiche del Corso di laurea magistrale internazionale in Healthcare Management, per quanto non esplicitamente disciplinato dai Regolamenti d'Ateneo e dal Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia (d'ora in avanti "Dipartimento" o "DIGES"). Il CdS è collocato nella classe delle lauree magistrali LM-77 ("Scienze economico-aziendali").

Art. 2

Funzioni e struttura del Corso di Studio

1. Il Corso di Studio è organizzato secondo le disposizioni previste dalla classe delle Lauree magistrali in Scienze economico-aziendali di cui al DM 16 marzo 2007 (G.U. n. 155 del 6-7-2007, Suppl. Ordinario n. 153/ G.U. n. 157 del 9-7-2007, Suppl. Ordinario n. 155).

2. La struttura didattica competente è il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia (DIGES). L'organo collegiale di gestione del Corso è il Consiglio del Dipartimento del DIGES. Il Consiglio del Corso di Studio, composto dai docenti di ruolo del corso, svolge le funzioni previste dal Regolamento del DIGES.

3. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione didattica del Corso di Studio in armonia con il Regolamento dell'Università e del DIGES per quanto da questi non espressamente definito. L'ordinamento didattico, con gli obiettivi formativi specifici ed il quadro generale delle attività formative, è redatto secondo lo schema della Banca Dati Ministeriale. Il Regolamento è coerente con l'Offerta formativa pubblica.

4. La sede e le strutture logistiche di supporto alle attività didattiche e di laboratorio sono quelle del DIGES, fatta salva la possibilità che alcuni insegnamenti possano essere mutuati o tenuti presso altri corsi di laurea dell'Università. Attività didattiche e di tirocinio potranno essere svolte presso altre strutture didattiche e scientifiche dell'Università, presso enti esterni, pubblici e privati, nell'ambito di accordi e convenzioni specifiche.

Art. 3

Obiettivi formativi, sbocchi occupazionali e professionali

Gli obiettivi formativi, gli sbocchi occupazionali e professionali sono quelli dichiarati nell'"offerta formativa" (OFF) della sezione Università del Sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Essi potranno essere modificati secondo le procedure previste.

Art. 4

Requisiti di ammissione al Corso di Studio

1. Il Corso di laurea magistrale in Healthcare Management è corso di studio a numero programmato. Per l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Healthcare Management (LM-77) è richiesto il possesso di una laurea di primo livello o di un titolo estero riconosciuto idoneo, con una preparazione di base nelle aree dell'economia, del management, della statistica e della sanità pubblica. Per l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Healthcare Management (LM-77) è richiesto il possesso di una laurea di primo livello o di un titolo estero riconosciuto idoneo, con una preparazione di base nelle aree dell'economia, del management, della statistica e della sanità pubblica.

2. Possono accedere al Corso di Studi, i laureati con il titolo di studio rilasciato in Italia nelle seguenti classi (o titolo di studio equivalente conseguito all'estero e riconosciuto idoneo):

- L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione
- L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale
- L-20 Scienze della comunicazione
- L-33 Scienze economiche
- L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali
- L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace
- L-40 Sociologia
- L-41 Statistica

Per gli studenti con titolo di studio straniero prevista una verifica individuale del curriculum atta ad accertare che siano soddisfatti requisiti sostanziali equivalenti ai requisiti minimi per gli studenti con titolo italiano.

Per gli studenti con titolo di studio straniero prevista una verifica individuale del curriculum atta ad accertare che siano soddisfatti requisiti sostanziali equivalenti ai requisiti minimi per gli studenti con titolo italiano.

È richiesta la conoscenza della lingua inglese di livello almeno B2, il cui possesso è accertato secondo le modalità previste dall'art. 4-bis del presente Regolamento.

3. Possono iscriversi al CdS anche coloro che abbiano conseguito una laurea in classi diverse da quelle di cui ai punti precedenti, purché nel loro percorso di studi universitario (inclusi Master universitari o Scuole di Specializzazione) abbiano conseguito:

- a. almeno 5 CFU nei seguenti SSD dell'ambito economico:
 - ECON 01/A – Economia Politica
 - ECON 02/A – Politica Economica
- b. almeno 15 CFU nei seguenti SSD dell'ambito aziendale:
 - ECON 06/A – Economia Aziendale
 - ECON 07/A – Economia e gestione delle imprese
 - ECON 08/A – Organizzazione Aziendale
 - ECON 09/A – Economia degli intermediari finanziariDi cui almeno 6 in Ragioneria (ECON 06/A)
- c. almeno 5 CFU nei seguenti SSD dell'ambito statistico-matematico:
 - STAT-01/A - Statistica
- d. almeno 5 CFU nei seguenti SSD dell'ambito giuridico:
 - 12 GIUR 01 – Diritto Privato

La verifica dei requisiti di cui al presente comma è demandata ad apposita Commissione costituita da docenti di ruolo del Corso di Studio.

4. In difetto dei requisiti curriculari di cui ai comma precedenti, è necessario acquisire i CFU mancanti presso il corso di laurea in Economia Aziendale (L/18) dell'Ateneo. L'acquisizione dei CFU può avvenire anche dopo l'immatricolazione al CdS, previa autorizzazione del Coordinatore del Corso di Studio. L'acquisizione dei requisiti curriculari dovrà obbligatoriamente avvenire prima di sostenere esami di insegnamenti dello stesso settore scientifico-disciplinare previsti nel percorso magistrale. La prova tesa ad accertare il possesso delle conoscenze di base relative a tali insegnamenti si svolge sulla base dei programmi didattici adottati nell'a.a. di riferimento, eventualmente modulati nel caso d'integrazione di CFU. La

prova non comporta un voto finale, ma il conseguimento di un'attestazione di idoneità da parte dei docenti incaricati.

5. In alternativa rispetto a quanto previsto dal comma 4, i CFU in debito possono essere acquisiti tramite l'iscrizione a corsi singoli presso l'Ateneo o altre Università legalmente riconosciute, con il superamento dei relativi esami.

7. Le richieste di trasferimento o di passaggio al Corso di Studio potranno essere consentite dopo la valutazione della carriera universitaria effettuata dalla Commissione Pratiche studenti del Consiglio del Corso di Studio, sulla base dei requisiti curriculari previsti dal presente articolo. La stessa Commissione, avvalendosi del supporto della Segreteria Didattica, provvederà alla convalida dei CFU e, ove necessario, alla verifica dei requisiti curriculari necessari per l'immatricolazione.

Art. 4 – bis **Accertamento della conoscenza della lingua inglese**

1. Ai fini dell'ammissione al Corso di Laurea Magistrale è richiesta una conoscenza della lingua inglese di livello almeno B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.

2. Il possesso del requisito linguistico di cui al comma 1 può essere accertato attraverso una delle seguenti modalità:

- a. possesso di una certificazione linguistica internazionale di livello almeno B2, rilasciata da un ente certificatore riconosciuto;
- b. possesso di un'attestazione di livello almeno B2 rilasciata da un Centro Linguistico di Ateneo (CLA) o da altro Centro Linguistico universitario;
- c. superamento, nell'ambito di una precedente carriera universitaria, di un esame di lingua inglese con una votazione non inferiore a 28/30 o equivalente; nel caso di attività formative che prevedano esclusivamente un giudizio di idoneità, il requisito può essere riconosciuto qualora dalla documentazione ufficiale dell'Ateneo di provenienza risulti un livello di conoscenza della lingua inglese almeno pari al B2 del QCER.
- d. conseguimento di un titolo universitario al termine di un Corso di Studio impartito interamente in lingua inglese, attestato dall'Università che ha rilasciato il titolo, anche attraverso il Diploma Supplement, il Transcript of Records, un *Medium of Instruction Certificate* (MOI) o altra documentazione ufficiale equivalente;
- e. conseguimento di un titolo universitario presso un'istituzione universitaria di un Paese nel quale l'inglese sia lingua ufficiale di insegnamento, qualora dalla documentazione prodotta risulti che il percorso formativo sia stato svolto in lingua inglese;
- f. possesso di un titolo di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio riconosciuto idoneo, conseguito al termine di un percorso formativo svolto in lingua inglese, inclusi, ove applicabile, International Baccalaureate (IB), High School Diploma, General Certificate of Education (GCE) o titoli equivalenti;
- g. possesso di una laurea nelle classi relative alle lingue e alla mediazione linguistica, o di titolo equipollente o equivalente, qualora il percorso formativo documenti lo studio della lingua inglese;
- h. status di madrelingua inglese, adeguatamente dichiarato o documentato.
- i. altra certificazione, attestazione o titolo, conseguito in Italia o all'estero, che la Commissione di ammissione competente ritenga idoneo a comprovare il possesso di una conoscenza della lingua inglese almeno pari al livello B2 del QCER.

3. Per i titoli conseguiti all'estero, la Commissione competente può richiedere la produzione di documentazione ufficiale dell'istituzione di provenienza attestante la lingua di erogazione del Corso di Studio e ogni ulteriore elemento necessario alla verifica del requisito.

4. Nei casi in cui la documentazione presentata non consenta di accertare in maniera univoca il possesso del livello B2, la Commissione competente può richiedere al candidato di sostenere una prova di verifica della conoscenza della lingua inglese, secondo modalità definite dal Corso di Studio e/o dal Centro Linguistico di Ateneo.

5. Il possesso del requisito linguistico è verificato dalla struttura competente nell'ambito della procedura di ammissione al Corso di Laurea Magistrale.

Art. 5

Durata del corso di studio e carriera

1. La durata normale del CdS è di due anni. Per il conseguimento del titolo, lo studente dovrà acquisire almeno 120 CFU, secondo le indicazioni contenute nella scheda delle attività formative e dei crediti relativi al curriculum del biennio come disciplinato dall'offerta formativa di ciascun anno. La quantità media annua di impegno complessivo di apprendimento, per uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari, è convenzionalmente fissata in 60 crediti.

2. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, effettuata con le modalità stabilite all'art. 7 del presente Regolamento, in accordo con il Regolamento Didattico d'Ateneo e il Regolamento del DIGES.

3. In caso di interruzione prolungata degli studi universitari da parte di uno studente, la carriera universitaria potrà essere riattivata previo riconoscimento da parte del Consiglio del Corso di Studio dei crediti formativi maturati prima dell'interruzione. In ogni caso, anche in assenza di prolungate interruzioni, qualora il titolo finale non venga conseguito entro un periodo di tempo pari al doppio della durata normale del corso, tutti i crediti sino ad allora maturati saranno soggetti a validazione.

Art. 6

Tipologia delle attività formative

1. Le attività didattiche dei settori disciplinari si articolano in insegnamenti, secondo un programma articolato in due periodi didattici ('semestri'), approvato dal Consiglio del CdS e pubblicato nel Manifesto degli studi. L'articolazione dei moduli e la durata dei corsi sono stabilite secondo le indicazioni del Dipartimento.

2. Le attività didattiche (lezioni ed esami) si tengono secondo la data di inizio ed il calendario stabilito annualmente secondo quanto previsto al successivo art. 7, all'interno del periodo ordinario delle lezioni.

Art. 7

Lezioni, esami e altre verifiche del profitto degli studenti

Lezioni

1. Le lezioni e le esercitazioni devono essere tenute dal docente affidatario della materia secondo il calendario stabilito. Il numero massimo di ore di lezione e/o di esercitazioni giornaliere per ciascuna disciplina non può essere in totale superiore a due. Sono previste estensioni (autorizzate dal Presidente del CdS) fino a tre ore per lo svolgimento di esercitazioni e/o laboratori.
2. In caso di impedimento, il docente darà avviso al Coordinatore e concorderà con la Segreteria Didattica il giorno e le ore di recupero della lezione non tenuta. Nel caso in cui il docente affidatario del corso ritenesse, per motivi di salute o familiari, di doversi assentare dalle lezioni per un numero di ore pari o superiore a sei, potrà concordare con il coordinatore il nominativo di un collega per la sostituzione.
3. Eventuali seminari specialistici tenuti nell'ambito dei corsi da docenti non di ruolo o da soggetti esterni all'ateneo dovranno essere preventivamente comunicati al coordinatore del corso di studio e sono soggetti alla sua approvazione.

Esami

4. Per ciascuna attività formativa indicata è previsto un esame finale. Per le attività formative articolate in moduli tenuti da docenti diversi la valutazione finale del profitto è unitaria e collegiale. Con il superamento dell'esame o della verifica lo studente consegue i CFU attribuiti all'attività formativa.
5. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o scritto, da relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure da test con domande a risposta libera o a scelta multipla o da prova di laboratorio o esercitazione al computer. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate, sono indicate prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.
6. Il periodo di svolgimento degli appelli d'esame viene fissato all'inizio di ogni anno accademico.

Calendario d'esami e pubblicità

7. Il calendario delle attività didattiche (lezioni ed esami) è stabilito annualmente dal Dipartimento. Il calendario degli esami deve essere comunicato con congruo anticipo. La pubblicità degli orari delle lezioni e degli appelli deve essere assicurata nei modi e nei mezzi più ampi possibili. Lo stesso vale per ogni altra attività didattica, compresi gli orari di disponibilità dei docenti.
8. Qualora, per un giustificato motivo, un appello di esame debba essere spostato o l'attività didattica prevista non possa essere svolta, il docente deve darne comunicazione tempestiva agli studenti ed al responsabile della struttura didattica per i provvedimenti di competenza.
9. I giorni stabiliti per gli esami, una volta pubblicati, non possono essere in alcun caso anticipati. È consentito l'anticipo dell'orario per un tempo non superiore alle quattro ore. La seduta d'esame, in ogni caso, deve terminare almeno venti minuti dopo l'orario inizialmente stabilito. Gli esami si svolgono secondo un calendario di massima predisposto dal docente il giorno

dell'appello.

10. L'intervallo tra due appelli successivi deve essere di almeno quindici giorni.

11. Le commissioni esaminatrici per gli esami di profitto sono nominate dal DIGES o, per sua delega, dai Coordinatori dei Corsi di Studio. Sono composte da almeno due membri e sono presiedute dal professore ufficiale del corso o dal professore indicato nel provvedimento di nomina. È possibile operare per sottocommissioni, ove i componenti siano sufficienti. I membri diversi dal presidente possono essere professori di ruolo o a contratto, ricercatori e cultori della materia.

12. Lo studente non può presentarsi agli esami di profitto per più di una volta a sessione.

13. Il Presidente della Commissione informa lo studente dell'esito della prova e della sua valutazione prima della proclamazione ufficiale del risultato. Sino a tale proclamazione lo studente può ritirarsi dall'esame senza conseguenze per il suo curriculum personale valutabile al fine del conseguimento del titolo finale.

14. Nella determinazione dell'ordine con cui gli studenti devono essere esaminati, il docente ha l'obbligo di tenere in conto specifiche esigenze documentate o verificabili manifestate dagli studenti.

15. Le commissioni dispongono di un punteggio che va da un minimo di 18 sino ad un massimo di 30 punti per la valutazione positiva complessiva del profitto. Il presidente può, eventualmente, attribuire la lode. Le prove sono pubbliche ed è pubblica la comunicazione del voto finale. La registrazione del risultato dell'esame deve avvenire per via telematica entro tre giorni dall'esame.

16. Non è possibile effettuare esoneri o prove intermedie valutative se non nei periodi di sospensione delle lezioni. Restano possibili esercitazioni in aula purché senza valenza valutativa o con attribuzione di punteggi. Ogni modifica a tale divieto deve essere approvata dal Consiglio del Corso di Studio.

17. I tirocini e tutte le attività svolte in strutture esterne all'Ateneo non danno luogo ad una valutazione in trentesimi, bensì ad un giudizio di idoneità.

Art. 8

Prova finale

1. I crediti relativi alla prova finale sono acquisiti con la discussione della tesi di laurea. Il relatore deve essere un docente strutturato o incaricato del CdS titolare dell'insegnamento della disciplina della tesi di laurea.

3. Il titolo è conferito da una Commissione composta da almeno sette docenti del Corso di laurea in Healthcare Management o anche di altro Corso di studio del Dipartimento.

4. La prova finale sarà valutata con un punteggio che si raggiungerà in base a disposizioni, che potranno essere modificate, ma che terranno conto del punteggio maturato dal laureando durante la carriera universitaria, della circostanza di laurearsi in corso e di aver sostenuto esami all'estero, beneficiando del programma europeo per l'istruzione Erasmus o di altro programma riconosciuto dall'Ateneo.

5. Il calendario delle sessioni d'esame di laurea è proposto annualmente dal Consiglio del Corso di Studio e deliberato dal Dipartimento.

Art. 9

Iscrizione e frequenza di singoli insegnamenti

Chi è in possesso dei requisiti necessari per iscriversi a un corso di laurea, oppure sia già in possesso di titolo di laurea a livello universitario, può iscriversi a singoli insegnamenti nell'ambito dei Corsi di Laurea. Le modalità d'iscrizione sono fissate nel Regolamento dell'Università.

Art. 10

Propedeuticità, obblighi di frequenza

La frequenza delle varie attività formative non è obbligatoria.

Art. 11

Piano della carriera

1. Il Consiglio del Corso di Studio determina annualmente i percorsi formativi consigliati, precisando anche gli spazi per le scelte autonome degli studenti.
2. Lo studente presenta il proprio piano nel rispetto dei vincoli previsti dal decreto ministeriale relativo alla classe di appartenenza, con le modalità previste nel manifesto degli studi.
3. Il piano non aderente ai percorsi formativi consigliati, ma conforme all'ordinamento didattico, è sottoposto all'approvazione del Consiglio del Corso di Studio.

Art. 12

Passaggi, trasferimenti e seconde lauree

1. Salvo diverse disposizioni, il Consiglio del Corso di Studio propone al DIGES il riconoscimento dei crediti e dei titoli accademici conseguiti in altre Università. Per il riconoscimento di prove di esame sostenute in corsi di laurea diversi dal Corso di Studio, relativamente al trasferimento degli studenti da un altro corso di laurea ovvero da un'altra università, il Consiglio del Corso di Studio convaliderà gli esami sostenuti indicando espressamente la tipologia di attività formativa, l'ambito disciplinare, il settore scientifico disciplinare ed il numero di CFU coperti nel proprio ordinamento didattico, nonché l'anno di corso al quale viene iscritto lo studente, in base al numero di esami convalidati.
2. La valutazione della carriera dello studente, ai fini di cui al precedente comma, è valutata dalla Commissione Pratiche Studenti.
3. Il numero massimo dei crediti riconoscibili risulta determinato dalla ripartizione dei crediti stabilita nell'Ordinamento didattico dei Corsi di Studio. Per gli esami non compresi nei settori scientifico-disciplinari indicati dall'Ordinamento didattico o eccedenti i limiti di cui al precedente comma 1, a richiesta dello studente potrà essere riconosciuto un massimo di crediti pari a quelli riconosciuti nelle «Attività formative a scelta dello studente».

Art. 13

Docenti

1. I docenti del CdS comprendono tutti i titolari di insegnamenti ufficiali, inseriti nel piano di studio.
2. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di docenza per l'accreditamento, ai sensi del DM 23 dicembre 2013, n. 1059 e successive modifiche e integrazioni, i docenti di riferimento sono individuati come da elenco riportato nella banca dati ministeriale e nella scheda SUA. L'elenco verrà aggiornato annualmente secondo quanto definito dal decreto citato.

Art. 14

Orientamento e tutorato

1. Il tutorato di consulenza alla laurea è svolto dai docenti del CdS. Forme di tutorato attivo possono essere previste, specialmente per gli studenti del primo anno, anche nel quadro della verifica dei risultati dell'azione di accertamento dei requisiti minimi e del recupero del debito formativo. Forme di tutorato specializzato, per studenti con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento (DSA), si svolgono secondo le previsioni dei Regolamenti d'Ateneo.
2. L'attività tutoriale nei confronti dei laureandi è svolta primariamente dal docente supervisore della dissertazione finale. Per il tutorato di inserimento e orientamento lavorativo, gli studenti del Corso di laurea fruiscono delle apposite strutture (Job Placement) previste dal Dipartimento e dall'Ateneo.

Art. 15

Assicurazione della qualità

Il Coordinatore del CdS è il Responsabile dell'Assicurazione della Qualità e dei processi di monitoraggio e di riesame; può nominare un suo Delegato quale referente dell'Assicurazione della Qualità.

Art. 16

Altre Commissioni

Il Consiglio del Corso di studio può istituire commissioni temporanee o permanenti, con compiti istruttori e/o consultivi, o con compiti operativi appositamente delegati. Alle commissioni permanenti possono essere delegate specifiche funzioni deliberative, come, ad esempio, quelle relative alle carriere degli studenti.

Art. 17

Modifiche al regolamento

Il Regolamento è approvato dal Consiglio di Dipartimento. Il Regolamento didattico è annualmente adeguato all'Offerta Formativa Pubblica.

Art. 18

Norme transitorie e finali

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si rinvia al Regolamento didattico di Ateneo e alla normativa vigente in materia.

